



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 74/22/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI SICILIA 7 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MED 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 8/ 2021 - PROC. 13/22/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Fatto e Contestazione

In forza dell'accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 19 luglio 2021 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l'Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso la società Sicilia 7 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale MED 2 ha rilevato la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 24 gennaio 2022, alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra indicata, in quanto dal giorno 8 al giorno 14 novembre 2021 la stessa ha trasmesso “*programmi al netto di repliche per 9h 12' 32''*”.

B. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi all'Organismo regionale, ha sostenuto, diversamente, che “*il marchio MED2 ha effettuato una programmazione settimanale pari a 26 ore 53 minuti e 11 secondi*”, come da allegato prospetto.

C. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 25 febbraio 2022, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Sicilia 7 S.r.l.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la suddetta proposta sia meritevole di accoglimento, in quanto è indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo MED 2 sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

In particolare, il prospetto relativo alla programmazione settimanale andata in onda dal giorno 8 al giorno 14 novembre 2021, prodotto dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, oltre a riportare delle diciture a mano non comprensibili, risulta, del tutto, privo dell'espressa indicazione dell'ora di fine di messa in onda del singolo programma televisivo annotato, informazione, di per sé, essenziale, per consentire a questa Autorità di accertare con assoluta certezza quanto indicato dalla parte stessa in ordine alla durata complessiva di ciascun programma trasmesso e di procedere, così, a un diverso calcolo rispetto a quello effettuato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia in sede di adozione dell'atto di contestazione.

Inoltre, il prospetto in esame non è supportato da idonea e specifica documentazione sufficientemente probatoria, da cui desumere quanto asserito dalla parte medesima, *in specie* da ulteriori supporti in formato elettronico, da prodursi a cura della società Sicilia 7 S.r.l., contenenti, specificatamente, la registrazione della programmazione televisiva irradiata dal giorno 8 al giorno 14 novembre 2021 sul predetto servizio di media

audiovisivo, come riscontro alle annotazioni dei dati relativi all'emesso televisivo risultanti dal prospetto stesso.

Tali registrazioni sarebbero potute risultare utili, così, a dare diversa "certezza", nei termini di legge, a circostanze di fatto – tipologia, dettagli, data e orari di inizio e di fine e così via della programmazione televisiva – già acquisite e qualificate nella realtà giuridica dai predetti Organismi regionali - CO.RE.COM. Sicilia e Ispettorato territoriale Sicilia.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Sicilia 7 S.r.l. deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione contestata.

C. Personalità dell'agente

La società Sicilia 7 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2017 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione in ordine all'attuale situazione economica della società Sicilia 7 S.r.l.; tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Sicilia 7 S.r.l. - codice fiscale 05591970826 -, con sede Palermo (PA) Viale Regione Siciliana, 4468, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "MED2" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 3480 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 74/22/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 74/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba